

Ugo Grozio (Huig van Groot)

- ✓ **Vita, opere e ragioni della teorizzazione del *De iure belli ac pacis*.**
- ✓ **Formazione**
- ✓ **Dottrina delle fonti**
- ✓ **Momenti speculativi essenziali**
- ✓ **Concluderemo con qualche riflessione sul suo pensiero e la sua influenza.**



Ugo Grozio (Huig van Groot)

nasce a Delft (Olanda) nel 1583

+ Rostock 1645



Jan Vermeer, "Veduta di Delft"



- a 20 anni, avvocato della Compagnia delle indie olandesi
- a 24 anni, procuratore generale d'Olanda
- sin da giovane si occupò di politica e fu ambasciatore in Inghilterra ed in Francia.

Con la vittoria di Maurizio d'Orange fu imprigionato dagli oppositori politici.

ed evase nascosto in una cassa di libri
per poi rifugiarsi a Parigi

Opere principali:

- *De Jure praedae*, 1604 (di cui fu pubblicato solo l'estratto *Mare liberum*).
- *De jure belli ac pacis libri tres*, 1625



MARE LIBERVM
SIVE
DE IVRE QVOD BATAVIS
COMPETIT AD INDICA
NA COMMERCIA
DISSERTATIO.

CAPVT I.

*Iure gentium quibusvis ad quosvis libe-
ram esse navigationem.*

PROPOSITVM est nobis brevi-
ter ac dilucide demonstrare, jus
esse Batavis, hoc est Ordinum
Federatorum Belgicogermaniæ
subditis, ad Indos, ita uti navi-
gant navigare, cumque ipsis commercia co-
lere. Fundamentum struemus hanc juris

IOANNIS SELDENI
MARE CLAVSVM
SEV DE
DOMINIO MARIS
Libri Duo.

- I. *Mare, ex Iure Natura seu Gentium, omnium
hominum non esse Commune, sed Do-
minii privati seu Proprietatis capax, pa-
riter ac Tellurem, esse demonstratur.*
- II. *Serenissimum Magnæ Britannia Regem
Maris circumflui, ut individua atque per-
petua Imperii Britannici appendicis, Do-
minum esse asseritur.*



DAL MAR ROSSO ALLA TENSIONE NEL PACIFICO: ECCO LA SFIDA PER LA LIBERTÀ DI NAVIGAZIONE DEI MARI




Cuius regio, eius religio

*"Di chi [è] il regno, di
lui [sia] la religione"*



Obbligo del suddito di conformarsi alla confessione del principe del suo Stato, sia essa protestante o cattolica.



...ai tempi di Grozio ...il conflitto religioso tende a spostarsi dall'interno
degli Stati all'ambito delle relazioni internazionali

e le guerre di religione, da “civili” divengono “internazionali”

potenze cattoliche

Spagna, Austria

vs

potenze protestanti

Paesi bassi, Inghilterra,
Principati protestanti tedeschi.

La Francia mantiene un ruolo ambiguo

- ma nel 1618 scoppia la Guerra dei trent'anni

...durante la quale Grozio scrive il *De iure belli ac pacis*

FORMAZIONE

• romanista

...ma il diritto romano è solo una materia prima...

da utilizzare nella misura in cui è *ratio universalis*...

e da fondere con il diritto consuetudinario.

• protestante

- vedeva che la fonte dei conflitti europei era la divisione religiosa
- scrisse anche di teologia...la sua ossessione era l'ecumenismo...ossia la fusione delle chiese cristiane
 - in altri termini: cercava una via per la ri-unificazione (concettuale) europea.
- ma non era un dogmatico...voleva trarre dai testi sacri una morale d'unione e pace
- ma l'Europa teologica non era pronta e i suoi libri teologici finiscono all'indice

• umanistica

- soprattutto filosofia stoica (specialmente Cicerone).
- ma anche filosofia platonica
 - fede nel mondo delle idee
 - gusto nella costruzione di un sistema giuridico ideale, di tipo geometrico.

Presupposto concettuale della teoria di Grozio:

Dio ha iscritto nel cuore dell'uomo UNA LEGGE COMUNE

- essa vale per la sua propria natura
- è indipendente dalle opinioni e dalle consuetudini particolari
- si impone a tutti gli uomini, poiché esiste tra tutti gli uomini una parentela naturale.

Qual è il portato di questa legge comune ?

- comanda la conservazione di ciascuno
- permette a ciascuno di procurarsi le cose utili all'esistenza e di impossessarsene
- proibisce che nei rapporti reciproci ci si nuoccia ed in particolare proibisce di impadronirsi di cose altrui.
- obbliga a mantenere le promesse

Questi principi sono universali e valgono tanto per il diritto pubblico per il diritto privato,

Grozio laicizza la dottrina del diritto naturale.

- Tra stati di diverse religioni, solo un diritto naturale laico poteva imporre regole comuni che consentissero di pervenire alla pace resolvendo i conflitti.

Lo STOICISMO, con la sua dottrina dell'unitarietà della comunità umana, fornì quest'ancora di salvezza.

...è celebre un passaggio dei *prologomena* del *de iure belli di Grozio...* ove si legge, con riferimento al diritto naturale:

«Et haec quidem, quae iam diximus, locum aliquem haberent, ETIAMSI DAREMUS, quod sine summo scelere dari nequit, NON ESSE DEUM, aut non curari ab eo negotia humana» (Prolegomena, § 11).

“Queste cose poi, che abbiamo già detto, avrebbero luogo anche se concedessimo – cosa che non può essere concessa senza la più grave empietà – che Dio non esiste o che non si occupa degli affari degli uomini”

Le regole vanno dedotte dalla NATURA DELL'UOMO...

- riferimento che consente di utilizzare ancora l'etichetta di “diritto naturale”
 - ma la “natura” di riferimento non è più quella esterna all'uomo.
 - Non c'è più diritto fuori dal pensiero del soggetto umano.

Se per Aristotele il giusto risiedeva nelle cose stesse.

- per Grozio forza, prudenza e temperanza risiedono nel cuore dell'uomo.

Il giusto non può riscontrarsi che nell'uomo, nella sua ragione,

- e dato che la ragione costituisce l'essenza della natura umana.
 - Il diritto nasce “*ex principiis homini internis*”
 - ...ed il diritto naturale è il “*dettato della retta ragione*”.

La fonte primigenia delle norme giuridiche va rinvenuta nella moralità.

La ragione umana, che caratterizza la natura dell'uomo, gli detta una morale.

▪ ovvero gli impone delle regole di condotta

... per Grozio lo scopo ultimo del diritto coincide con quello della dottrina morale

da qui la definizione:

“jus est...regula actuum moralium obligans ad id quod rectum est”

“il diritto è... una regola di condotta morale che obbliga a ciò che è giusto”

Grozio fa quindi assorbire il diritto dalla morale

MOMENTI SPECULATIVI ESSENZIALI

- fiducia nella possibile costruzione di un sistema coerente di norme giuridiche:
 - con l'impiego del principio deduttivo
 - con partenza da predeterminati principi naturali di giustizia e di ragione;

- il ricorso al presupposto contrattualistico;
 - teoria che postula
 - un originario stato di natura
 - di spontanea libertà individuale
 - preesistente alle istituzioni politiche e civili (stato civile) alle quali l'uomo perviene attraverso un contratto sociale.

Caratteristica innata dell'uomo → appetitus societatis

ricerca della vita sociale: *vita pacifica, ordinata, conforme a ragione...con gli esseri della sua specie...*

La natura socievole dell'uomo è il principio costitutivo del diritto e della giustizia

○ mentre principio dimostrativo di essa è la retta ragione.

- né l'utilità,
- né la forza,
- né il timore

• possono costituire il fondamento della giustizia e del diritto.

Da questo principio, Grozio ritiene di poter dedurre un complesso di regole:

- universali
- ed auto-evidenti
- le quali rispondono tutte a tale natura socievole;
- che fungano da principi generali in relazione ai quali, in via deduttiva,
sviluppare tutto il diritto positivo di origine consensuale.

Tali principi generali rispondenti alla socialità sono:

- 1- l'astenersi dalle cose altrui ed il restituirle con il lucro da esse derivato
- 2- l'obbligo di tener fede ai patti
- 3- l'obbligo di risarcire il danno cagionato per colpa
- 4- l'essere soggetti alle pene

Questi principi sono derivati direttamente dalla natura – umana –

- ma poiché tra essi v'è il “*pacta sunt servanda*”
- Grozio ne deriva anche il “diritto volontario”
 - cioè tutto il diritto positivo proprio di un gruppo particolare
 - che è retto dalla loro concorde volontà (patto sociale).

TEORIA DELLO STATO DI NATURA E DEL CONTRATTO SOCIALE.

Lo stato pre-sociale è regolato dall'appetitus societatis dell'uomo:

- I beni sono in comunione,
- I patti sono spontaneamente rispettati, ecc.

Tale stato, in sé precario, diventa impraticabile, violento ed insicuro

- per l'aumento dei bisogni, per la diminuzione delle ricchezze disponibili, per il nascere degli istinti egoistici.

Allora gli uomini, in vista dell'utilità comune,

- passano dallo stato di natura
- allo stato civile,
- trasferendo ad un Sovrano, mediante un patto (contratto sociale), il potere di far coercitivamente rispettare la sfera di interessi (cioè la situazione giuridica personale e patrimoniale) di ciascun individuo.

Tale contratto:

- in cui si fissano e si delimitano i diritti del singolo che il sovrano deve garantire
- nonché i poteri del sovrano stesso cui l'individuo si assoggetta,
 - crea (e giustifica) lo Stato ed il suo potere,
 - nonché le distinte sfere del diritto pubblico e del diritto privato.

Grozio sviluppa anche una teoria dei diritti soggettivi

- Per lui, il diritto è “*la qualità delle persone che le rende atte a possedere od a compiere determinate azioni, senza che ne venga offesa la morale*”.
- il diritto in senso stretto è quindi una *facultas* od una *potestas*
- Alla vecchia definizione del “giusto” (*id quod iustum est*) ripudiata come inutile, Grozio sostituisce quella di diritto soggettivo